ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/59/CE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNITARIO DI MONITORAGGIO E DI INFORMAZIONE SUL TRAFFICO NAVALE

Art. 8

Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi

L'autorita' marittima provvede al monitoraggio del traffico navale e adotta tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che:

a) le navi che entrano in una zona di mare territoriale ove esiste un VTS, vi partecipino e ne rispettino le regole;

b) le navi nazionali che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali ove esiste un VTS, gestito da un altro Stato membro, ne rispettino le regole;

c) le navi battenti bandiera di un Paese terzo e non dirette verso un porto nazionale, che entrano in una zona al di fuori delle acque territoriali, ove esiste un VTS, si attengano, per quanto possibile, alle relative regole. Ogni eventuale palese e grave violazione e' comunicata all'autorita' dello Stato di bandiera.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005, non più in vigore dal 26 marzo 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
Titolo	II — Rapportazione e monitoraggio navale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-196-2005/art-8-monitoraggio-dell-adesione-ai-servizi-di-assistenza-al-traffico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it